



CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS
COMUNE GIOIELLO D'ITALIA
2012
PROVINCIA DI FOGGIA

ORDINANZA N. **5**

**REALIZZAZIONE DELLE FRACCHIE E PROCESSIONE DELLA MADONNA
ADDOLORATA ACCOMPAGNATA DALLE FRACCHIE**

IL SINDACO

***CONSIDERATO** che, la sera del **VENERDÌ SANTO**, la processione della **MADONNA ADDOLORATA** accompagnata dalle "**FRACCHIE**" rappresenta una delle più importanti e caratteristiche manifestazioni di religiosità popolare di questa Città;*

***RITENUTO** che, per una buona riuscita della stessa, è opportuno disciplinare la manifestazione con un'adeguata regolamentazione del percorso, in modo da garantire l'ordine pubblico e la relativa circolazione veicolare onde evitare l'insorgenza di spiacevoli inconvenienti a persone e a cose;*

***REPUTATO** che, **Via Della Repubblica** e in prosieguo **Piazza Europa** è l'unico percorso utile, vista la particolarità della manifestazione religiosa, in quanto le Fracchie nella fase di combustione e lungo tutto il percorso sprigionano elevate lingue di fuoco;*

***TENUTO CONTO** del "Regolamento per la realizzazione delle fracchie" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 2012;*

***D'INTESA** con il comando di **Polizia Locale**, gli **Enti Ecclesiastici** e con il **Comitato Permanente**;*

DISPONE

che, ai sensi degli artt. 8 e 12 del predetto Regolamento, il numero massimo delle fracchie ammesse a partecipare alla processione, non deve essere superiore a:

- N. 5 fracchie grandi (lunghezza max 10 m – diametro max 200 cm) con una tolleranza del 10%;
- N. 5 fracchie medie (lunghezza max 7 m – diametro max 160 cm) con una tolleranza del 10%;

- N. 5 fracchie a categoria speciale (lunghezza max 4.50 m – diametro max 1 m) con una tolleranza del 10%; questa categoria è riservata esclusivamente ai Gruppi formati da genitori o docenti e alunni della Scuola Primaria e dell'Infanzia.
- Le fracchie piccole aventi una lunghezza inferiore a 2 m saranno costruite esclusivamente con legna propria; il loro numero è illimitato;

che le fracchie costruite in assenza di autorizzazione saranno sequestrate e confiscate mentre a carico dei trasgressori si procederà, visto l'art. 7 bis del T.U.EE.LL., con una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro;

che le fracchie rientranti nelle categorie grandi, medie o speciali saranno costruite esclusivamente con legna propria e che l'Amministrazione Comunale elargirà, con successivo provvedimento, ad ogni Gruppo un piccolo rimborso spese per la realizzazione delle stesse;

di allocare le fracchie, in attesa della processione, su Via Rosselli secondo la postazione che preventivamente sarà assegnata con sorteggio. Le fracchie non potranno essere posizionate sulle postazioni di partenza assegnate prima delle ore 10.00 e non oltre le ore 15.00 del Venerdì Santo; a carico dei trasgressori si procederà, visto l'art. 7 bis del T.U.EE.LL., con una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro;

che le domande di partecipazione dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune dal 15/02/2016 al 22/02/2015;

che quanti realizzeranno le fracchie aventi una lunghezza inferiore a 2 m e costruite esclusivamente con legna propria dovranno comunicare la propria partecipazione alla processione della Madonna Addolorata accompagnata dalle fracchie entro il 15 marzo 2016 alla Pro-Loco "G. Serrilli" (dal mercoledì al giovedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00)

RENDE NOTO

che, le domande di partecipazione, compilate su modelli prestampati da ritirare presso l'Ufficio Agricoltura del Comune oppure presso la sede della Pro-Loco "G. Serrilli", devono essere presentate per Gruppi di Quartieri o Associazioni ed il Capo Gruppo, che dovrà essere tassativamente maggiorenne, deve allegare fotocopia del proprio documento di riconoscimento ed indicare il luogo preciso dove sarà costruita la fracchia;

che i nominativi di coloro che avranno diritto a partecipare alla processione saranno comunicati il 23 febbraio 2016 alle ore 12.00 presso il Comando di Polizia Locale alla presenza dei Gruppi e delle Forze dell'Ordine, secondo quanto previsto dell'art. 11 del predetto Regolamento;

che i partecipanti sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza di tutte le disposizioni dettate dalla presente Ordinanza e dal "Regolamento per la realizzazione delle fracchie" di cui dovranno ricevere copia;

che rigorosi controlli saranno effettuati dalle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia Locale e Guardia Forestale) durante la realizzazione delle fracchie, che saranno ispezionate e misurate.

ORDINA

che le dimensioni di ogni **fracchia** non devono superare i limiti delle disposizioni di cui sopra; non ottemperando a quanto ordinato, e fatto salvo ogni provvedimento di Legge, i trasgressori saranno esclusi dalla manifestazione e verrà recuperata, a cura del Comune, la legna con spese a carico degli stessi; il Capogruppo, visto l'art. 7 bis del T.U.EE.LL., sarà multato con una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro;

che non saranno ammesse a partecipare sia le fracchie non costruite secondo i canoni tradizionali sia quelle non montate su idonei carrelli;

che le fracchie costruite in assenza di autorizzazione saranno sequestrate e confiscate;

che ulteriori fracchie rientranti nelle categorie grandi, medie o speciali, anche se costruite interamente con legna propria non saranno ammesse a partecipare alla Processione della Madonna Addolorata accompagnata dalle fracchie;

che i Gruppi, nel costruire le fracchie, non procurino schiamazzi e che i lavori per costruire le stesse non si protraggano oltre le ore 23.00;

che durante la processione è fatto divieto di consumare cibo e bevande alcoliche: ai trasgressori sarà vietata la partecipazione alla processione nell'anno seguente;

che le violazioni saranno sanzionate nei termini previsti dalle Leggi e dal Regolamento per la realizzazione delle Fracchie;

che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line a decorrere dalla data odierna, e sia trasmessa, per i provvedimenti di competenza, al Prefetto di Foggia, al Questore di Foggia, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Corpo Forestale dello Stato, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Agricoltura di questo Comune, alla Pro-Loce "G. Serrilli", all'Arciconfraternita dei Sette Dolori, al Gruppo Volontari Comunale, all'Associazione di Protezione Civile "Arcobaleno" e all'Associazione di Protezione Civile "SM.-27".

Le Forze dell'Ordine sono incaricate della sorveglianza e della esatta esecuzione della Presente Ordinanza.

S. Marco in Lamis, 12 febbraio 2016.

IL SINDACO

On.le Angelo CERA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

12-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to Villani Annamaria